



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 01/08/2007

INDICE

Art. 1	3
Oggetto.....	3
Art. 2	3
Finalità.....	3
Art. 3	3
Adempimenti ecografici	3
Art. 4	3
Concetto di area di circolazione, numerazione civica e numerazione interna.....	3
Art. 5	3
Denominazione delle aree di circolazione	3
Art. 6	4
Proposte di intitolazione.....	4
Art. 7	4
Competenza burocratica	4
Art. 8	4
Commissione consultiva	4
Art. 9	4
Nomina della Commissione.....	4
Art.10	4
Funzionamento e compiti della Commissione	4
Art. 11	4
Intitolazione a persone decedute da meno di dieci anni.	4
Art. 12	5
Deliberazioni	5
Art. 13	5
Modifica di denominazione	5
Art. 14	5
Obbligo di comunicazione	5
Art. 15	5
Targhe viarie.....	5
Art. 16	5
Numerazione civica.....	5
Art. 17	5
Numerazione civica per diversi tipi di località abitate	5
Art. 18	6
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	6
Art. 19	6
Numeri civici per i futuri accessi	6
Art. 20	6
Obblighi dei proprietari - attribuzione del numero civico	6
Art. 21	6
Targhe per la numerazione civica	6
Art. 22	6
Sanzioni	6
Art. 23	7
Numerazione interna	7
Art. 24	7
Costi	7
Art. 25	7
Riferimenti normativi.....	7
Art. 26	7
Entrata in vigore e ambito di applicazione.....	7

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica

Art. 2

Finalità

Il regolamento risponde all'esigenza di assicurare la reperibilità sul territorio delle famiglie, degli individui, delle unità ecografiche attraverso:

- a) redazione e aggiornamento del piano topografico;
- b) conservazione della cartografia;
- c) applicazione e aggiornamento del sistema dei contrassegni (onomastica stradale e numerazione civica).

Art. 3

Adempimenti ecografici

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo.

Art. 4

Concetto di area di circolazione, numerazione civica e numerazione interna.

Per *area di circolazione* si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 5

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso (Es.: Piazza Garibaldi e Via Garibaldi)

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 6

Proposte di intitolazione

Tutti i cittadini o le associazioni possono proporre l'intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune inoltrando richiesta motivata al Sindaco, indicando il nome che si intende assegnare e le ragioni dell'intitolazione.

Art. 7

Competenza burocratica

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio anagrafe.

Art. 8

Commissione consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta da n. due membri scelti preferibilmente tra esperti in discipline storiche e del territorio.

La Commissione è validamente riunita se sono presenti tutti i suoi componenti ed adotta il proprio parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di competenza.

Art. 9

Nomina della Commissione

La Commissione prevista dall'art. 6 è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della Giunta stessa; un dipendente del Comune designato dalla Giunta Comunale contestualmente alla nomina della Commissione svolge le funzioni di segretario.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina della stessa.

Art.10

Funzionamento e compiti della Commissione

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi componenti di norma almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art. 11

Intitolazione a persone decedute da meno di dieci anni.

L'intitolazione di strade, piazze, monumenti e luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni è delegata alla facoltà del Signor Prefetto ai sensi della legge 23/06/1927, n. 1188.

Art. 12
Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, sono di competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

Art. 13
Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della competente Prefettura.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 14
Obbligo di comunicazione

Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

Art. 15
Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;

- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Art. 16
Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

Art. 17
Numerazione civica per diversi tipi di località abitate

In ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, iniziando dal centro verso la periferia.

In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale in progressione da sinistra verso destra di chi entra dalla via principale.

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro.

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 18

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 19

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 20

Obblighi dei proprietari - attribuzione del numero civico

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario o chi ne ha interesse, deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico.

Con la domanda può essere richiesta, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica indicando il numero totale degli accessi.

Il richiedente dovrà dimostrare l'avvenuta posa in opera della targa indicante il numero civico, con dichiarazione resa in autocertificazione e/o allegando immagine fotografica dell'immobile.

Art. 21

Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma che segue, apposte a cura del soggetto interessato.

Compete alla Giunta Comunale l'individuazione e approvazione del materiale, delle caratteristiche, del contenuto e della colorazione che dovranno avere le targhe per la numerazione civica.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Ove ritenuto opportuno e conveniente, il Comune di Noceto potrà farsi carico dell'individuazione di un fornitore conformemente alle norme in materia di pubbliche forniture, cui i cittadini potranno rivolgersi per l'acquisto delle targhe.

Art. 22

Sanzioni

In caso di posa del numero civico mediante l'utilizzo di targhe diverse da quelle individuate dal Comune di Noceto, il proprietario sarà tenuto alla rimozione della targa posizionata e alla posa in opera della targa conforme alle disposizioni dell'art. 21.

Art. 23

Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, partendo da sinistra verso destra.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 24

Costi

La spesa per l'onomastica (apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze, vicoli, ecc.) è a totale carico del Comune.

La spesa per la numerazione civica è posta a carico dei proprietari dei fabbricati.

Art. 25

Riferimenti normativi

Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge 24/12/1954, n. 1228 (legge Anagrafica)
- D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento Anagrafico)
- Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico - Istat "Metodi e norme - serie B n. 29 anno 1992".

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si invia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 26

Entrata in vigore e ambito di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Noceto.

Il presente regolamento si applica alle proposte in materia di toponomastica presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.